Allegato "A" all'atto n.52614/23932 rep.

STATUTO

ART. 1

DENOMINAZIONE E DURATA

E' costituita la fondazione di partecipazione denominata **"Fondazione Cavellas - ONLUS"**, con sede legale a Trescore Balneario (Bergamo), via F.lli Calvi, snc.

Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460, la Fondazione assume nella propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo ONLUS.

La Fondazione non persegue finalità di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Lombardia, con esclusivo riferimento al territorio riconducibile alla residenza degli Enti Fondatori e Partecipanti.

La Fondazione si informa, altresì e per quanto compatibili, alle disposizioni di cui alla Legge 328, del 8 novembre 2000, al D.Lgs. 207, del 4 maggio 2001 ed alle Leggi Regionali 1 del 13 febbraio 2003 e 3 del 12 marzo 2008 e s.i.m., nonché alla disciplina contenuta nel d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

La durata della Fondazione è illimitata.

Essa potrà cessare per decisione unanime del Consiglio di Gestione soltanto in caso di esaurimento degli scopi statutari o in caso di impossibilità di perseguimento degli stessi.

ART. 2

FONDATORI E PARTECIPANTI

I membri della fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti.

Sono qualificati come **Fondatori** il "Consorzio di Servizi Val Cavallina" ed i Comuni che vorranno assumere tale qualifica, anche successivamente alla costituzione.

Sono qualificati come **Partecipanti** tutte le persone giuridiche pubbliche e private e le persone fisiche che contribuiscono con continuità, attraverso donazioni, lasciti, prestazioni materiali o immateriali ovvero con attività anche professionali di particolare rilievo, al perseguimento in modo stabile dei fini della fondazione.

Lo status di partecipante è deliberato dal Consiglio di Gestione, sulla base di apposito regolamento assunto ai sensi del presente statuto.

Il regolamento dovrà prevedere la suddivisione dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla fondazione, in relazione alla quantità e qualità del contributo conferito.

ART. 3

ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio di Gestione decide l'esclusione di un partecipante per i seguenti motivi:
- grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o altre procedure concorsuali.

ART. 4

SCOPI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

La fondazione, nell'ambito territoriale della regione Lombardia, ha per scopo lo sviluppo sociale della comunità insediata nel territorio degli Enti pubblici Fondatori o Partecipanti, attraverso l'assistenza sociale e socio-sanitaria.

In particolare la fondazione ha per scopo la generale promozione dello sviluppo della Comunità della Val Cavallina attraverso la realizzazione, la gestione e l'erogazione, di servizi sanitario-assistenziali e sociali, residenziali, semi residenziali e domiciliari, (residenza sanitaria assistenziale, casa di riposo, centro diurno integrato, assistenza domiciliare socio sanitaria, ecc), segretariato sociale, tutela minori, gestione dell'edilizia a canone moderato, agevolato e di housing sociale e relative attività di beneficenza rivolta a soggetti disagiati e svantaggiati dal punto di vista socio economico.

La Fondazione potrà altresì svolgere attività rivolte alla tutela, promozione e valorizzazione della natura e dell'ambiente atti alla conservazione, razionale gestione e miglioramento delle condizioni naturali e dei patrimoni ambientali del territorio. Possono inoltre essere curate attività direttamente connesse a quella istituzionale assistenziale e, in particolare:

a) servizi complementari a quelli delle strutture sanitarie, atti a favorire l'accesso a soggetti disagiati e svantaggiati alle prestazioni di diagnosi e cura delle malattie (servizi di medicina ambulatoriale, screening, fisioterapia ecc.).

La Fondazione, nello svolgimento della propria attività, si propone inoltre:

a) di gestire strutture di accoglienza, sia stabili sia temporanee, di persone e/o famiglie senza dimora o che versano in situazioni di particolare disagio sociale, morale, fisico, psichico od economico;

b) di promuovere, sia direttamente che indirettamente, azione di prevenzione e tendente a rimuovere le cause di emarginazione sociale;

c) di gestire Centri Famiglia con attività consultoriali, al fine di sostenere famiglie bisognose;

d) di gestire unità di offerta socio sanitarie;
e) di gestire Residenze Sanitarie Assistenziali, strutture protette e case di riposo e, in genere di ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone disabili o anziane autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti;
f) di gestire strutture socio-sanitarie e sanitarie con attenzione alle persone ed alle famiglie disagiate e svantaggiate;
g) l'organizzazione e l'erogazione di servizi e prestazioni di ricovero pieno, di ricovero diurno, di carattere ambulatoriale o domiciliare; sia di carattere sanitario che sociale;
h) di mantenere un ruolo propulsivo verso le istituzioni del territorio locale e regionale, per realizzare iniziative coordinate a favore delle persone in situazione di difficoltà;
i) di sostenere progetti rivolti al miglioramento delle condizioni di vita delle realtà sociali dei disagiati;
j) di sensibilizzare, occasionalmente ed in via accessoria, l'opinione pubblica in ordine ai problemi connessi al disagio economico e culturale dei disagiati, attraverso l'editoria, conferenze, dibattiti e proiezioni informative presso la sede, scuole, università ed in occasione di pubbliche manifestazioni;
k) di svolgere attività di beneficenza e di solidarietà verso i più bisognosi;
l) il rispetto della persona nella sua globalità, della libertà individuale e dell'autonomia;
m) di favorire le relazioni interpersonali, quelle con la famiglia e con la comunità locale;
n) la promozione, occasionalmente ed in via accessoria, culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano in seno alla Fondazione per lo svolgimento degli scopi istituzionali;
o) di adeguare costantemente le prestazioni e i servizi erogati ai bisogni emergenti della popolazione disagiata;
p) di curare, occasionalmente ed in via accessoria, l'aggiornamento continuo del personale che opera in seno alla Fondazione per lo svolgimento degli scopi istituzionali;
q) di promuovere stili gestionali che valorizzano e coinvolgono tutte le risorse umane;
r) di favorire momenti di partecipazione e di confronto con le istituzioni del territorio, con le forze sociali e del terzo settore;
s) di partecipare alla progettazione e alla gestione del sistema integrato della rete di servizi alla persona, anche mediante una diversificazione nell'offerta delle proprie prestazioni;
t) di studio delle problematiche e delle realtà relative al mondo della disabilità e del disagio in genere;

u) di svolgere assistenza domiciliare ai bisognosi ed indigenti;
v) di sviluppare ogni forma di collaborazione con altre organizzazioni di volontariato affini;
w) operare in proprio e collaborare con terzi, soggetti pubblici e privati, senza scopo di lucro, Enti Culturali ed in genere qualsiasi soggetto interessato allo stesso fine.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà:
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, titolare di altri diritti reali di godimento;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività mediante procedure conformi alla legge;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione;
- costituire, ovvero concorrere alla costituzione di società, in via accessoria e strumentale;
- promuovere ed organizzare, occasionalmente ed in via accessoria, manifestazioni, convegni, incontri in ordine a tematiche correlate alle finalità istituzionali.
Nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, la Fondazione coltiva l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro.
E' fatto divieto di svolgere attività istituzionali diverse da quelle indicate aventi fini di solidarietà sociale nonché di pubblica utilità.
La Fondazione potrà svolgere tutte le attività direttamente connesse ai fini istituzionali propri, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.
La fondazione garantirà l'accesso alle proprie prestazioni ai cittadini residenti nell'ambito territoriale degli enti fondatori o dei comuni Partecipanti. I rapporti con gli enti pubblici saranno regolati da apposite convenzioni o contratti di servizio.
L'accesso alle prestazioni della fondazione sarà disciplinato da apposito regolamento conforme alla normativa regolante le Onlus.
Il Comitato di indirizzo e controllo disciplinato dall'art. 17 del presente statuto controlla il perseguimento dei fini statutari, determina gli indirizzi generali di gestione.
Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi approvati da parte del Consiglio di Gestione, previo parere favorevole del Comitato di controllo e indirizzo.

ART. 5
PATRIMONIO

Il patrimonio della fondazione è costituito:
- dai beni ricevuti in dotazione dagli enti fondatori;
- dai beni mobili e immobili che successivamente pervengono a qualsiasi titolo alla fondazione;
- da contributi economici di enti o privati con espressa destinazione d'incremento del patrimonio;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che con delibera del Consiglio di Gestione possono essere destinate ad incremento del patrimonio;
- da eventuali fondi di riserva destinati a patrimonio costituiti con eccedenze di bilancio.

ART. 6

MEZZI FINANZIARI

La fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
a) rendite patrimoniali;
b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
c) beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo espressamente destinati ad incrementare i mezzi finanziari;
d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
e) ove necessario, mediante utilizzo della dotazione patrimoniale ricevuta dagli enti fondatori.

ART. 7

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Gestione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto patrimoniale, economico e finanziario dell'esercizio trascorso.
Le entrate devono essere destinate esclusivamente ai fini istituzionali, essendo dirette a coprire i costi diretti ed indiretti.
Eventuali utili o gli avanzi di gestione devono esclusivamente essere reinvestiti ai fini dell'efficace perseguimento dei fini istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e/o ad incremento del patrimonio.
Il bilancio economico di previsione ed il rendiconto economico devono essere trasmessi ai Fondatori e ai Partecipanti accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione, dal piano degli obiettivi e dalla relazione del revisore legale.
La trasmissione degli atti fondamentali deve avvenire almeno 30 giorni prima della loro approvazione.
E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve e capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o

regolamento fanno parte della medesimo ed unitaria struttura.

ART. 8

ORGANI DELL'ENTE

Sono organi della Fondazione:

a) Il Presidente del Consiglio di gestione;

b) Il Consiglio di Gestione;

c) Il Revisore Legale;

d) Il Direttore generale (se previsto dal Comitato di controllo e indirizzo);

e) Il Comitato di indirizzo e controllo;

f) Il Comitato di nomina.

ART. 9

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Presidente del Consiglio di Gestione viene designato dal Comitato di nomina.

Il Presidente del Consiglio di Gestione deve essere scelto fra persone in possesso di specifica competenza nei settori di attività propri della fondazione, sulla base di specifico curriculum vitae.

Il Presidente può essere revocato dal Comitato di controllo e indirizzo per gravi inadempimenti degli obblighi statutari e regolamentari e per il compimento di atti che apportino pregiudizio al patrimonio dell'Ente o alla sua immagine, nonché per inadempimento delle direttive impartite dal Comitato di controllo e indirizzo.

Il Consiglio di Gestione prende atto della revoca.

ART. 10

COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Gestione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- promuovere l'attività della Fondazione e sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi dell'Ente;
- curare l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti ed esercitare la sorveglianza sull'andamento dell'Ente;
- assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Gestione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Gestione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento;
- inviare al Comitato di controllo e indirizzo gli atti fondamentali dell'Ente.

Compete altresì al presidente, qualora i relativi compiti non siano conferiti dal Consiglio di Gestione e al Direttore generale:

- gestire i rapporti con il personale dipendente ed autonomo;
- vigilare sul regolare andamento della gestione;
- sorvegliare la regolare tenuta dei registri della fondazio-

ne.
Il Presidente sottopone al Consiglio di Gestione ogni nuova iniziativa e, previa deliberazione del Consiglio di Gestione, può delegare un Consigliere alla trattazione di singoli affari.
Il vice-presidente è nominato dal Consiglio di Gestione tra i suoi componenti nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.
Il vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con gli stessi poteri, anche di firma.
Il vice-presidente può essere delegato dal Presidente per la trattazione di singoli affari.
La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

ART. 11
CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Consiglio di Gestione è composto da 3 membri, compreso il Presidente, e da massimo 5 membri, compreso il Presidente, nel caso di partecipazione alla Fondazione di soggetti diversi dagli Enti Fondatori.
Il Consiglio di Gestione, se composto da 5 membri, ne contempla 1 di essi in rappresentanza dei soggetti Partecipanti.
Il numero dei consiglieri deve, in ogni caso, sempre essere composto da un numero dispari di componenti.
Il Consiglio di Gestione, in ogni caso, è composto da membri effettivi, anche esterni alla Fondazione, di cui almeno tre nominati dal Comitato di nomina e due nominati dal Comitato di indirizzo e controllo (nel caso sia composto da cinque membri). Nel caso sia composto da tre membri, almeno due di essi sono nominati dal Comitato di nomina e il rimanente dal Comitato di indirizzo e controllo.
Il Comitato di indirizzo e controllo, sentito i soggetti Partecipanti, può nominare un Gestore Unico.
I membri del Consiglio di Gestione devono essere scelti sulla base di curriculum vitae, che dimostri specifiche attività svolte nei settori di appartenenza della fondazione.
I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica 3 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.
Il Consiglio di Gestione si insedia su convocazione del Presidente uscente.
I membri non hanno diritto a percepire un'indennità per l'espletamento del mandato, salvo che non sia attribuito l'incarico di Direttore Generale ed il Consiglio di Gestione si assuma l'esercizio delle competenze ad esso assegnate dallo Statuto, comunque entro i limiti di cui all'art. 10, comma 6, lett. c) del D.Lgs n.460/97, ed hanno diritto al rimborso delle spese.

ART. 12
DECADENZA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Sono cause di decadenza del Consiglio di Gestione:

- gravi violazioni delle norme statutarie e regolamentari;
- il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della fondazione;
- l'inadempimento delle direttive e delle prescrizioni impartite dal Comitato di controllo e indirizzo;
- le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei membri del Consiglio di Gestione.

La decadenza è deliberata dal Comitato di controllo e indirizzo e deve essere motivata.

ART. 13

DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

Sono cause di decadenza dalla carica di Consigliere di Gestione:

- l'accertamento di gravi violazioni di norme statutarie e regolamentari;
- l'incompatibilità sopravvenuta;
- il compimento di atti che arrechino danno patrimoniale al patrimonio o all'immagine dell'Ente;
- l'inadempimento delle direttive e delle prescrizioni impartite dal Comitato di controllo e indirizzo;
- la decadenza è deliberata dal Comitato di controllo e indirizzo che provvederà alla sua sostituzione previa individuazione da parte del Comitato di nomina.

In caso di dimissioni di uno dei Consiglieri o cessazione dall'incarico per altre cause il Comitato di controllo e indirizzo ne prende atto e provvede alla sostituzione.

I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Gestione.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio di gestione.

ART. 14

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Consiglio di Gestione si raduna almeno due volte l'anno in seduta ordinaria per l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto Finanziario (conto consuntivo) nei termini previsti dal presente statuto; si riunisce inoltre in seduta straordinaria ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente, sia per richiesta scritta e motivata di almeno un Consigliere, dal Comitato di controllo e indirizzo o dal Revisore Legale.

Le adunanze sono convocate dal Presidente, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Il Presidente potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti, alternativamente o cumulativamente tra loro:

a) lettera raccomandata o telegramma inviati a tutti i consiglieri a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta

per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati.
L'invito deve essere recapitato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta ed almeno ventiquattro ore prima per le convocazioni ritenute urgenti. In caso di accertata necessità ed urgenza, con l'assenso di tutti i suoi componenti ed all'unanimità, il Consiglio può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

ART. 15

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Gestione devono essere prese con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Le votazioni si svolgono per appello nominale, salvo quelle attinenti a persone, che hanno sempre luogo a scrutinio segreto.
Per la validità delle adunanze non verrà computato chi, avendo interessi propri o riguardanti loro parenti ed affini sino al quarto grado, non prende parte alle deliberazioni.
Le dichiarazioni a verbale devono essere richieste esplicitamente dal Consigliere richiedente che provvede ad apporvi la propria firma in calce e, in ogni caso, le dichiarazioni di astensione o di voto contrario, debitamente ed obbligatoriamente motivate, vengono inserite a verbale.
Alle sedute del Consiglio di Gestione è presente il Direttore generale, della Fondazione, ove nominato, con funzioni di Segretario che provvede alla stesura del verbale. In caso di impedimento accertato del Segretario, tale funzione può essere affidata, per la sola durata dell'impedimento, ad un consigliere designato dal Consiglio stesso.
Si può rilasciare copia di verbale a persone estranee alla Fondazione, con l'autorizzazione del Presidente e a condizione che il richiedente abbia fornito adeguata motivazione ed illustrazione dell'interesse a detta richiesta.
E' altresì fatto divieto ai membri del consiglio di gestione prendere parte, direttamente o indirettamente, ai contratti di locazione, di esazione, di appalti che si riferiscano ai beni amministrati dalla Fondazione.

ART. 16

COMPITI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Spettano al Consiglio di Gestione i poteri di ordinaria e straordinaria, questi ultimi previo parere obbligatorio del Comitato di controllo e indirizzo, amministrazione della Fondazione.
In particolare, previo parere obbligatorio del Comitato di controllo e indirizzo, provvede a:
a) redigere ed approvare entro il mese di dicembre il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile il rendiconto economico;

b) assumere, previo parere favorevole del Comitato di controllo e indirizzo, il regolamento per determinare lo status di partecipante, fissare il valore minimo delle contribuzioni e stabilire i criteri e le modalità per la valutazione degli apporti in attività o in beni immateriali;
c) attribuire la qualifica di partecipante della fondazione a persone fisiche o giuridiche;
d) approva, previo parere favorevole obbligatorio e vincolante del Comitato di controllo e indirizzo, i regolamenti di cui all'art. 4 del presente statuto, ed in particolare i regolamenti per l'accesso alle prestazioni e ai servizi, sulla base delle proprie valutazioni in ordine agli interventi stimati di maggior utilità sociale e della programmazione strategica individuata negli atti di programmazione degli Enti pubblici;
e) deliberare l'organigramma della fondazione;
f) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni sull'acquisto e l'alienazione di immobili e sull'assunzione dei mutui;
g) deliberare eventuali modifiche dello statuto;
h) nominare e revocare il Direttore generale fissandone il compenso su proposta del Presidente;
i) nominare e revocare il Direttore Sanitario (se previsto e necessario), fissandone il compenso su proposta del Presidente del Consiglio di gestione;
l) richiedere la nomina del revisore legale al presidente dell'ordine dei dottori commercialisti della provincia di Bergamo, fissandone il compenso su proposta del Presidente;
m) deliberare in ordine alla cessazione dalla carica a qualsiasi titolo dei membri del Consiglio di Gestione;
n) deliberare in merito ai Regolamenti e all'ordinamento degli uffici e dei servizi;
o) promuovere iniziative finalizzate alla raccolta di fondi e donazioni atte ad incrementare il patrimonio;
p) promuovere progetti di utilità sociale e di studio;
q) deliberare l'organigramma e le relative variazioni, nonché il Modulo organizzativo e gestionale di cui al D.Lgs. 231/2001;
r) disciplinare lo stato giuridico del personale ed i regolamenti organici istituendo i servizi ad esso relativi;
s) disciplinare le rette e le tariffe per la fruizione di beni e servizi;
t) deliberare sugli atti che impegnano il patrimonio della Fondazione;
u) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio dell'Ente;
v) autorizzare il Presidente ad agire e a resistere in giudizio;
z) dietro iniziativa del Presidente, senza necessario parere preventivo del Comitato di controllo e indirizzo, delibera

l'incarico ad un Consigliere per la trattazione di singoli affari.
Può svolgere gli altri compiti allo stesso attribuiti dal presente statuto ovvero quelli delegati dal Comitato di controllo e indirizzo.

ART. 17

COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO

Il Comitato di controllo e indirizzo è organo di verifica dell'attività della fondazione e di rappresentanza del Fondatore e dei Partecipanti.
Spetta al Comitato di controllo e indirizzo la verifica del perseguimento dei fini della fondazione, la nomina e la revoca dei membri del Consiglio di Gestione, compreso il presidente.
Il Comitato di controllo e indirizzo è composto da sette membri compreso il Presidente, e da massimo 9 membri, compreso il Presidente, nel caso di partecipazione alla Fondazione di soggetti diversi dagli Enti Fondatori:
- dal Presidente del Consorzio Servizi Val Cavallina (o suo delegato) in qualità di Presidente;
- dal Presidente dell'Assemblea dell'Ambito del Piano di zona per i servizi sociali;
- da un componente, due in caso di Comitato di indirizzo e controllo a nove membri, indicato dai soci partecipanti. Di questi uno agisce in qualità di Vice Presidente;
- da 4/5 componenti nominati dai soci fondatori.
Il Comitato di indirizzo e controllo è organo collegiale.
In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.
Il Comitato di controllo e indirizzo delibera anche sull'aumento del numero dei membri del Consiglio di Gestione in seguito all'ingresso di nuovi Partecipanti nei limiti previsti dall'art. 11.
Per la nomina dei membri del Consiglio di Gestione si applica in ogni caso la norma di cui all'art. 11 del presente statuto.
Il Comitato di controllo e indirizzo ha diritto di avere accesso agli atti della fondazione e può esprimere direttive vincolanti nei confronti degli organi della fondazione in merito all'attività della stessa. In particolare, è richiesta la preventiva autorizzazione del Comitato di controllo e indirizzo in ordine a:
- accettazione di eredità, legati e donazioni, acquisto e alienazione di immobili nonché assunzione dei mutui;
- modifiche dello statuto.
Il bilancio economico di previsione ed il rendiconto economico consuntivo, i quali vengono redatti dal consiglio di gestione, devono essere sottoposti all'attenzione del Comitato di indirizzo e controllo per l'espressione di un parere preventivo all'approvazione.
Il Comitato di controllo e indirizzo è validamente costituito

con la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
Il funzionamento del Comitato di controllo e indirizzo è disciplinato da apposito regolamento adottato in seno al Comitato stesso.

ART. 18

COMITATO DI NOMINA

Il Comitato di nomina è composto da:
- un rappresentante del Consorzio Servizi Val Cavallina, quale Presidente;
- un rappresentante dei membri partecipanti;
- un rappresentante del Comitato di indirizzo e controllo.

Qualora una delle categorie sopra riportate non sia rappresentata ci si avvale, ai fini dell'attività del Comitato, di due rappresentanti del Comitato di indirizzo e controllo.
Il Comitato rimane in carica per quattro anni e opera sulla base del regolamento approvato dal Comitato di controllo e indirizzo; elegge da due a tre membri del Consiglio di gestione e viene a tal fine convocato, senza indugio, dal Presidente del Consiglio di gestione della Fondazione.
Il deliberato del Comitato di Nomina avviene a maggioranza dei propri membri nominati ed è insindacabile.

ART. 19

DIRETTORE GENERALE

Il Direttore generale sovrintende allo svolgimento dell'attività della fondazione. E' nominato dal Consiglio di Gestione, il quale può in difetto di nomina farsi carico delle sue funzioni e competenze.
Il Direttore generale resta in carica quattro anni e può essere rinominato.
Il Direttore generale provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione e, come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Gestione, cui risponde dei risultati conseguiti. In particolare, il Direttore generale definisce i programmi di lavoro e le iniziative volte al conseguimento degli scopi istituzionali così come deliberati dal consiglio di gestione, redige i progetti di bilancio preventivo e del rendiconto economico e finanziario.
Collabora con il Presidente e il Consiglio di Gestione alla definizione di programmi e strategie attuative adottando forme di controllo circa il raggiungimento dei risultati.
Sottoscrive gli ordinativi di pagamento e di incasso.
Il Direttore generale è Segretario della Fondazione e partecipa alle sedute del Consiglio e ne redige il relativo verbale.

ART. 20

SERVIZIO DI TESORERIA

Il servizio di tesoreria è affidato ad idoneo Istituto Banca-

rio di nota e comprovata solidità alle condizioni più economicamente vantaggiose per l'Ente.

ART. 21

REVISORE LEGALE

Il Revisore Legale è nominato dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti della provincia di Bergamo, tra gli iscritti agli albi professionali tenuti dagli ordini individuati ai sensi dell'art. 1 del d.m. 320/2004.
Il rapporto con la Fondazione è di tipo libero-professionale.
Nella delibera di nomina viene determinato anche il compenso, su proposta del Presidente del consiglio di gestione.
Il compenso è determinato nei limiti massimi di cui ai decreti legge 21 giugno 1995, n. 236, 21 giugno 1995, n. 239, convertiti dalla legge di conversione 3 agosto 1995, n. 336. Esercita tutti i controlli previsti dalla legge ed accerta la regolare tenuta della contabilità.
Assiste obbligatoriamente alle riunioni del Consiglio di Gestione riguardanti l'esame del Bilancio di Previsione e del Conto Economico. Inoltre, dietro motivata richiesta del Presidente e/o del Direttore generale e/o da un consigliere è tenuto a parteciparvi ogniqualvolta la sua presenza sia ritenuta opportuna.
Inoltre, il Revisore Legale:
1. può prendere conoscenza e visione di tutte le documentazioni che ritenga opportuno richiedere, che gli devono essere messe a disposizione su semplice richiesta;
2. deve pronunciarsi sul bilancio di previsione e sul rendiconto finanziario (conto consuntivo) redigendo apposita relazione scritta.

ART. 22

ESTINZIONE

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, esaurita la procedura prevista dalla legge, i beni immobili conferiti dagli enti fondatori e gli immobili che venissero eventualmente conferiti da altri Comuni saranno devoluti allo stesso Comune che li ha conferiti con obbligo di destinarli a finalità di pubblica utilità e il residuo patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Gestione agli stessi Comuni o ad altri enti presenti sul territorio di pertinenza della Fondazione e che perseguono finalità analoghe o comunque di pubblica utilità sempre nel rispetto delle disposizioni dell'art. 10 co. 1, lett. f) del D.Lgs. 460/97.
Nel caso di scioglimento, la Fondazione si estinguerà alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si verifica il fatto estintivo. Nell'intervallo si provvede:
a) a portare a termine (ove possibile) le attività già programmate ed in corso, che non siano suscettibili di interruzione;
b) a liquidare tutti i rapporti attivi e passivi pendenti con terzi, nominando un liquidatore nella persona del revisore

legale o un professionista esterno quale Liquidatore, per formare il saldo finale.
In apposita riunione il Consiglio di gestione:
a) prende atto dei rapporti attivi e passivi definiti, approvando il bilancio finale di liquidazione presentatogli dal Liquidatore;
b) dispone la destinazione del Patrimonio all'atto presente e del Fondo di Funzionamento all'atto presente (depurato delle passività ed incrementato delle attività conseguite).

ART. 23

NORME GENERALI

La Fondazione provvede, se del caso, con appositi Regolamenti e protocolli interni, a disciplinare tutti gli aspetti coinvolgenti l'attività istituzionale e l'azione amministrativa nelle sue varie forme.
Detti documenti contengono norme e disposizioni che disciplinano, in armonia con lo Statuto medesimo, l'erogazione dei servizi ed ogni altra prestazione istituzionale.
In essi viene inoltre regolamentata l'attività, i compiti e le attribuzioni del Direttore generale, del Personale e del Revisore Legale, delineandone dettagliatamente le attribuzioni di competenza, gli obblighi ed i criteri di verifica della loro azione.
In apposito Regolamento Organico del personale dipendente sono stabilite le norme e le disposizioni che disciplinano, in armonia con Leggi e contratti di lavoro, i compiti, i doveri ed i diritti del personale dipendente. Ad essi si uniformano anche tutti gli altri operatori, convenzionati e/o a rapporto libero professionale, che collaborano con la Fondazione nell'esercizio delle proprie attività istituzionali.
Detto Regolamento disciplina in particolare tutte le norme di comportamento.
In particolare, la Fondazione si conforma alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i in ordine all'organizzazione interna, all'Adozione di un Modulo Organizzativo e Gestionale (MOG) e di un apposito Organo di vigilanza sul rispetto dello stesso.
In ogni caso il ruolo di membro del Consiglio di gestione è incompatibile con quello di membro del Comitato di controllo e indirizzo.
Presso la Fondazione può essere istituito l'Albo delle pubblicazioni degli atti.
Per quanto non previsto dal vigente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme previste dall'ordinamento vigente in materia.
Nella fase transitoria di attivazione della Fondazione di partecipazione, ed in particolare nel periodo di istruttoria per la definitiva attribuzione della qualifica di ONLUS da parte dei competenti uffici, la Fondazione potrà operare mediante un Gestore unico pro tempore.

F.to Pezzoli Elena
F.to Armando Santus Notaio (l.s.)

[illegible] all'originale nei miei atti,
[illegible]

[illegible]rgamo, 25 GEN. 2016